Prot. n. 0037258 del 26/06/2024 - UOR: 00.04.0

TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 24/06/2024, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 334 dell'anno 2021 promossa da

BANCA FARMAFACTORING SPA (avv. FAZIO IVANO FAZIO MONICA ;

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE (avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO);

l'avv. Riccardo Sangiorgi in sostituzione dell'avv. FAZIO IVANO e dell'avv. FAZIO MONICA per BANCA FARMAFACTORING SPA

l'avv. Emanuele Florio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO per AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c.

Il Giudice

dr. Enrico Catanzaro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Catanzaro, all'udienza del 24/06/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 334 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

BANCA FARMAFACTORING SPA elettivamente domiciliate presso l'Avv. FAZIO IVANO e l'Avv. FAZIO MONICA che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

– attore –

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE elettivamente domiciliata in VIA VILLAREALE 6 PALERMO, presso l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO . che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuta–

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato BFF BANK S.p.A (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) si dichiarava creditrice nei confronti dell'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE in forza delle cessioni di credito intervenute con la società Baxter SPA: cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al debitore, aventi a oggetto fatture emesse dalla società Baxter SPA per forniture erogate in favore dell'Azienda.

Chiedeva quindi che venisse accertato e dichiarato il diritto di Banca Farmafactoring S.p.A., e quindi condannata l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE al pagamento di:

- € 6.616,50 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute e descritte nell'elenco sub doc. 2;
- € 84,11 alla data del 29/12/20, a titolo di interessi moratori determinati *ex* artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12;
- € 40,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si costituiva l'Azienda Ospedaliera eccependo, tra l'altro e in particolare: (i) la nullità dell'*editio actionis*; (ii) l'inopponibilità della cessione all'Azienda Ospedaliera; (iii) il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla Banca sia per l'importo capitale sia per gli interessi maturati; ed infine (iv) la prescrizione delle pretese creditorie.

Pertanto, chiedeva al Tribunale che volesse:

In via preliminare:

- dichiarare la nullità della citazione avversaria per nullità dell'edictio actionis;

Nel merito:

- rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta, in quanto sfornite di prova e/o comunque manifestamente infondate, per l'inesistenza di una posizione di debito in capo all'Azienda convenuta o comunque per l'eventuale prescrizione, anche parziale, dei presunti crediti;

- in ogni caso, dichiarare inopponibile all'Azienda convenuta la cessione dei crediti posta a fondamento delle avverse pretese.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Ciò detto, con note del 09.09.2021 parte attrice dava atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale e del residuo dovuto di euro 147,21 a titolo di interessi.

Il giudice, stante l'integrale pagamento della sorte capitale eseguito nelle more del giudizio e stante la mancata contestazione della convenuta sugli accessori dovuti e conteggiati dalla parte attrice da ultimo nelle memorie autorizzate *ex* art. 183 c.c. rinviava la causa, senza incombenti istruttori, per discussione e decisione *ex* art. 281-*sexies* c.p.c. previa concessione dei termini per note conclusive ed eventuali repliche.

Ciò detto, il Policlinico va condannato al pagamento dell'importo chiesto a titolo di interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 pari ad euro 147,21 maturato sulla somma capitale di cui alla fattura azionata, non contestato nell'ammontare dall'amministrazione convenuta a seguito della quantificazione operata da parte attrice.

Dovrà altresì essere corrisposta la somma di euro 40,00 *ex* D.Lgs. n. 231/2002 in favore di parte attrice dovuta sulla singola fattura azionata nel presente giudizio, anch'essa non contestata dall'amministrazione convenuta con la comparsa di costituzione in giudizio.

L'art. 6 co. 2 del suddetto decreto prevede infatti che "*Al creditore spetta, senza che*

sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito".

Quanto alle spese di lite, considerato il pagamento dell'importo capitale effettuato in data posteriore alla citazione in giudizio per la presente causa, esse si liquidano a carico del Policlinico, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni ad essa sottesa e alle fasi effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

condanna l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE a pagare in favore di BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.), l'importo di euro 187,21, oltre interessi legali calcolati dalla data della sentenza al saldo effettivo.

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di BFF BANK S.p.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) che si liquidano in euro 1.778,00, oltre spese vive, spese generale al 15%, IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/06/2024.

Il Giudice

dott. Enrico Catanzaro